

Consiglio Nazionale dei Presidenti  
delle Consulte Provinciali degli Studenti

# REGOLAMENTO

integrato con le modifiche proposte dall'Ufficio di Coordinamento

---

## **Articolo 1 (Composizione)**

1. Il Consiglio Nazionale dei Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti è composto da tutti i presidenti eletti in ciascuna Consulta Provinciale degli Studenti, e quale organo consultivo del Ministero assicura una sede permanente di confronto e di rappresentanza degli studenti a livello nazionale.
2. La durata in carica dei predetti rappresentanti è di due anni.
3. I componenti del Consiglio rimangono in carica fino al subentro dei rispettivi successori.

## **Articolo 2 (Funzioni)**

1. Il Consiglio svolge le seguenti funzioni:
  - a) elabora proposte ed indicazioni progettuali con particolare attenzione al funzionamento di ogni sistema di partecipazione e rappresentanza degli studenti;
  - b) esprime, su richiesta del Ministro o di propria iniziativa, pareri su azioni attinenti la partecipazione degli studenti e progettualità delle Consulte;
  - c) esprime, su richiesta del Ministro o di propria iniziativa, proposte su interventi legislativi inerenti il sistema scolastico;
  - d) promuove l'ideazione e la realizzazione di attività progettuali di rilevanza nazionale, comunitaria e internazionale;
  - e) coordina e cura lo scambio di informazioni relativamente alle attività delle Consulte Provinciali degli Studenti;

promuove indagini conoscitive sulla condizione studentesca i cui risultati siano posti all'attenzione del Ministro.

2. ***Tali funzioni sono da esercitarsi in un'ottica di rappresentanza territoriale, indipendentemente dagli orientamenti politici ed ideologici personali dei singoli Presidenti.***

## **Articolo 3 (Organi)**

3. Sono organi del Consiglio l'Ufficio di Coordinamento **nazionale** e le Commissioni.

## **Articolo 4 (Ufficio di Coordinamento nazionale)**

4. *L'Ufficio di Coordinamento nazionale è organo di raccordo tra le Consulte Provinciali degli Studenti, i Coordinamenti regionali e il CNPC.*

5. Sono componenti dell'Ufficio i Presidenti rappresentanti dei rispettivi Coordinamenti regionali.

6. L'elezione o la riconferma dei rappresentanti dei Coordinamenti Regionali dovrà avvenire, **secondo quanto disposto dai rispettivi Regolamenti**, entro il 30 novembre di ogni anno, e sarà tempestivamente comunicata all'Ufficio III per consentire l'insediamento dell'Ufficio di Coordinamento entro il mese di dicembre.

7. I componenti dell'Ufficio sono portavoce delle istanze delle Consulte delle proprie regioni; si impegnano a riunire i rispettivi Coordinamenti Regionali prima di ogni convocazione dell'Ufficio di Coordinamento, nonché a condividere ogni proposta con i Presidenti delle Consulte della propria regione, e a raccogliere i pareri e le proposte di questi ultimi per darne rappresentanza in Ufficio di Coordinamento. **Non potranno essere discusse in sede di Ufficio di Coordinamento proposte che non siano state oggetto di condivisione a livello di Coordinamento regionale.**

8. **L'Ufficio di Coordinamento non può assumere decisioni o approvare proposte che esulino dalle specifiche funzioni indicate nel presente articolo.**

9. L'Ufficio di Coordinamento è convocato dall'Ufficio III, d'ufficio o su richiesta di un quarto dei suoi componenti, e si riunisce sempre prima di ogni seduta del CNPC.

10. L'Ufficio cura l'organizzazione del CNPC secondo le modalità indicate all'art. 7 commi 3 e 4. Alle sedute **dell'Ufficio** convocate per concordare l'organizzazione del CNPC prendono parte anche i Coordinatori delle Commissioni di cui all'art. 5.

11. L'Ufficio è garante per il corretto ed equilibrato svolgimento delle sedute del Consiglio e delle Commissioni.

*L'Ufficio opera in sinergia con il Coordinamento nazionale dei Docenti Referenti dei Coordinamenti Regionali.*

### **Articolo 5 (Commissioni)**

1. Le Commissioni e le rispettive competenze sono stabilite nel corso della prima sessione plenaria del Consiglio Nazionale.

2. Le Commissioni sono composte da un numero minimo di sette consiglieri, **e hanno durata coincidente con il mandato biennale. I consiglieri che scelgono di fare parte di una Commissione non possono mutare la loro scelta, e restano componenti della commissione fino al naturale scioglimento della stessa.**

3. Ogni consigliere può partecipare ai lavori di più Commissioni ma esercita il diritto di voto all'interno della sola Commissione d'appartenenza.

4. Alle Commissioni sono affidati compiti di istruttoria e consultivi in specifiche problematiche.

5. *L'Ufficio di Coordinamento esteso ai Coordinatori uscenti delle Commissioni, di concerto con l'Ufficio III, elabora proposte circa la costituzione o la riconferma delle Commissioni e delle rispettive a competenze, tematiche ed obiettivi. Tali proposte sono rese note ai consiglieri contestualmente alla convocazione del Consiglio.*

6. **Nel corso della prima sessione plenaria del Consiglio possono essere proposte ulteriori Commissioni, purchè rispettino il numero minimo di consiglieri previsto al comma 1. Il Consiglio, preso atto di tutte le proposte pervenute,** delibera con votazione palese la costituzione delle Commissioni.

7. Ogni Commissione autoregolamenta lo svolgimento dei propri lavori, *ed elegge al*

*proprio interno un Coordinatore.*

8. Ogni Commissione deve produrre un documento scritto, sintesi del lavoro svolto, *che contenga proposte aventi carattere operativo ed esamini l'argomento assegnato da una pluralità di punti di vista; nel documento, la Commissione può:*

*- proporre iniziative progettuali a carattere nazionale che coinvolgano le Consulte, da realizzarsi con il supporto del Ministero;*

*- proporre iniziative in rete tra le Consulte;*

*- porre in evidenza buone pratiche o esperienze positive già esistenti, portate avanti a livello locale da singole Consulte, per promuoverne una messa in rete.*

9. *Il documento* nel suo intero dovrà essere sottoposta al voto del Consiglio riunito in sessione plenaria. In caso di voto negativo si procederà all'esame punto per punto.

10. Tale relazione sarà oggetto di confronto con il Ministro e con gli Uffici competenti.

### **Articolo 6 (Moderatori)**

1. *I Moderatori sono eletti, nel numero di 2 (due), mediante elezione a scrutinio segreto tra tutti i consiglieri, nel corso della prima sessione plenaria del primo incontro del Consiglio Nazionale, e durano in carica per un solo anno scolastico.*

2. *Possono candidarsi all'incarico di Moderatore tutti i Presidenti delle Consulte; i Vice Presidenti che partecipino al Consiglio con delega scritta non possono candidarsi. I candidati possono illustrare al consiglio le motivazioni della loro candidatura, nel rispetto delle tempistiche secondo l'art. 8, e comunque con un intervento di durata inferiore a 2 (due) minuti.*

3. *Fino all'avvenuta elezione dei Moderatori, il ruolo di Moderatore è svolto dal Coordinatore Regionale in cui si svolge il Consiglio.*

4. *In caso di impedimento od assenza, o qualora il loro operato sia oggetto di motivata contestazione e ne sia richiesta la sostituzione da parte della maggioranza assoluta del Consiglio, i Moderatori decadono dall'incarico, e si procede alla loro surroga con i primi tra i candidati non eletti.*

5. *I Moderatori svolgono le seguenti funzioni:*

*- regolare la discussione, illustrando singolarmente tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, e conferire la parola secondo l'ordine delle richieste di intervento, **definendo le tempistiche** secondo le modalità indicate all'art. 8 (dibattito);*

*- mantenere l'ordine della seduta, al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori, secondo le modalità indicate all'art. 9 (disciplina);*

*- presiedere alle operazioni di voto, secondo le modalità indicate all'art. 10 (votazione).*

6. *I Moderatori possono togliere la parola ad un consigliere: qualora parli senza averne facoltà, o continui a parlare trascorso il tempo assegnatogli; in caso di evidente non pertinenza dell'intervento alla questione posta in discussione, previa ammonizione; **in caso di turpiloquio**; qualora si prefiguri fattispecie di reato.*

### **Articolo 6-bis (Segretario)**

1. *Il Segretario mediante elezione a scrutinio segreto tra tutti i consiglieri, nel corso della prima sessione plenaria del primo incontro del Consiglio Nazionale, e dura in carica per un solo anno scolastico. Per le elezioni del Segretario è valido quanto disposto al*

**comma 2 dell'articolo 6 riguardo alle elezioni dei Moderatori.**

2. Il Segretario cura la redazione del processo verbale delle sessioni plenarie del Consiglio e dell'Ufficio di Coordinamento, da cui risulti in sintesi lo svolgimento dei lavori, i nomi degli intervenuti, le votazioni, le conclusioni e le decisioni adottate. Procedo inoltre alla lettura e all'approvazione dello stesso all'apertura dei lavori della sessione plenaria successiva.
3. L'Ufficio III assiste il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni garantendo opportuno supporto tecnico ed organizzativo.

**Articolo 7 (Convocazione)**

1. Il Consiglio si riunisce **non meno di due volte** nel corso dell'anno scolastico, con incontri della durata di almeno 2 giorni, articolati in sessioni plenarie e lavori delle Commissioni.
2. La convocazione è disposta dall'Ufficio III d'intesa con l'Ufficio di Coordinamento nazionale, secondo le modalità indicate ai commi 4 e 5. L'avviso di convocazione, recante luogo, data ed ora di inizio ed ordine del giorno, dovrà essere trasmessa ai componenti con almeno 15 giorni di anticipo, a mezzo circolare, nonché inoltrata per posta elettronica.
3. L'ordine del giorno è stabilito dall'Ufficio di Coordinamento, di concerto con l'Ufficio III, tenuto conto delle proposte pervenute dalle Consulte e dai Coordinamenti regionali. Tutti i componenti del Consiglio possono altresì proporre integrazioni all'ordine del giorno, al termine di una sessione plenaria, per la sessione plenaria successiva.
4. Luogo e date di svolgimento sono stabilite dall'Ufficio III sentite le proposte dell'Ufficio di Coordinamento.
5. Alla sessione plenaria partecipa il Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti o, in caso di impedimento, un suo sostituto (di norma il Vice Presidente) con diritto di parola e di voto previa delega scritta.
6. Per la validità delle sessioni plenarie è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio. In caso di mancato raggiungimento del numero legale, la sessione plenaria è convocata dopo un'ora. **Nel caso in cui ancora non si raggiunga il numero legale, la plenaria si svolge ugualmente ma non possono avere luogo votazioni.**

**Articolo 8 (Discussione)**

1. All'apertura dell'adunanza si procede all'accertamento del numero legale come all'art. 7, comma 6.
2. **(abrogato)**
3. Ogni consigliere ha il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti all'ordine del giorno, fare osservazioni e formulare proposte, previa *iscrizione scritta presso i Moderatori*.
4. I Moderatori, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, possono determinare preliminarmente il periodo di tempo a disposizione per svolgere l'intervento, uguale per tutti i consiglieri.

5. All'inizio, nel corso e al termine della discussione di ogni singolo argomento all'ordine del giorno, ogni consigliere può presentare mozioni orali o scritte previa motivazione.

### **Articolo 9 (Disciplina)**

1. Qualora un consigliere impedisca ad altri di discutere, ovvero il suo comportamento provochi una situazione tale da non consentire il regolare svolgimento della sessione plenaria, i Moderatori lo richiamano all'osservanza del presente Regolamento. Nel caso in cui tale ammonizione risulti inefficace, i Moderatori dispongono l'allontanamento della persona dalla sessione plenaria per tutta la fase del dibattito.

2. Nel caso in cui un consigliere indirizzi insulti verbali e non ad altri partecipanti alla sessione plenaria, egli verrà immediatamente espulso dalla seduta.

3. Qualora nel corso dell'adunanza si verificano situazioni tali da ostacolare lo svolgimento della discussione, i Moderatori possono disporre brevi sospensioni della sessione.

### **Articolo 10 (Votazioni)**

1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, i Moderatori riammettono in sala coloro che ne fossero stati allontanati ai sensi dell'art. 9, comma 1.

2. I Moderatori possono disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento avvenga al termine della discussione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

3. *Le votazioni avvengono di norma a scrutinio palese per alzata di mano; potranno altresì avvenire per appello nominale o a scrutinio segreto dietro richiesta della metà più uno dei consiglieri.*

4. *Qualora riguardino persone fisiche le votazioni avvengono sempre a scrutinio segreto.*

5. Nel caso di votazioni a scrutinio segreto, le operazioni di spoglio delle schede e verifica dei voti sono espletate *da due funzionari dell'Ufficio III, coadiuvati dal Segretario.*

6. La votazione deve procedere secondo l'ordine seguente: favorevoli, contrari, astenuti.

7. Ultimate le votazioni, i Moderatori ne proclamano i risultati.

### **Articolo 11 (Modifiche al Regolamento)**

1. Modifiche al seguente Regolamento dovranno essere presentate alla sessione plenaria in forma scritta e sottoposte a votazione palese.

2. Le modifiche al seguente Regolamento verranno ritenute valide solo se approvate con maggioranza qualificata, ovvero i tre quarti più uno dei presenti alla sessione plenaria.

### **Articolo 12**

Per quanto non specificatamente disposto dal seguente regolamento si rimanda a quanto disposto dalla normativa vigente in materia.